



COMUNE DI GARLASCO

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO USO IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.05.2007

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale o ricreativo;
- per forme di utilizzo: le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività;
- per concessione d'uso: il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per tariffe: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale;
- per società sportiva: l'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta e non, il cui scopo sociale non deve avere natura economica, ma perseguire i bisogni ideali degli associati.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali sono beni che non rientrano nella concezione cosiddetta demaniale, ma essendo destinati ad un pubblico servizio rientrano tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune:

Sono classificati in:

- IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE (CAT. A)
- SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (CAT. B)
- PALESTRE ANNESSE ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE O CORRELATE (CAT. C)

Appartengono alla categoria A gli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servito.

Appartengono alla categoria B le aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive dotate di strutture e o attrezzature minime, normalmente prive di servizi accessori, che, di libero pubblico accesso, costituiscono primaria risposta ai bisogni ludico-ricreativi.

Appartengono alla categoria C le palestre attrezzate per lo svolgimento delle attività ginniche e motorie scolastiche e concesse in uso alle medesime.

Alla data di adozione del presente regolamento il Comune di Garlasco è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

campo sportivo comunale di via San Biagio

campo sportivo comunale della frazione San Biagio

campo sportivo comunale della frazione Madonna della Bozzola

palazzetto dello sport di via Don Balduzzi

palestra di via U. Foscolo

ART. 3 FINALITA'

Gli impianti sono aperti all'utilizzazione da parte della collettività per la diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli, delle attività motorie, ricreative e di aggregazione in genere, secondo le norme del presente regolamento, volte a garantire l'interesse generale ad un corretto utilizzo ed alla buona conservazione dei beni stessi, nonché alla più ampia e capillare promozione delle discipline sportive.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

In relazione alle finalità di cui ai precedenti articoli sono considerate:

- a) di preminente interesse pubblico le attività motorie a favore degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni, organizzate da federazioni sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti e gruppi di promozione sportiva.

ART. 5 SOGGETTI ED UTILIZZI AUTORIZZABILI E/O LEGITTIMABILI

Gli impianti sportivi sono dati in uso:

- agli enti di promozione sportiva;
- alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi, alle loro sezioni, affiliati al CONI;
- ai comitati, ai gruppi spontanei, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;
- ad altri soggetti pubblici di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.

Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: agonistiche, ricreative, formative e amatoriali.

Negli impianti sportivi viene riservata priorità ad iniziative promosse da soggetti collettivi che svolgono attività sportive dilettantistiche e/o per attività che, benché remunerative, non abbiano scopo di lucro.

ART. 6 PRESUPPOSTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO

L'autorizzazione viene rilasciata quando sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento delle attività per le quali è stata formulata la richiesta.

ART. 7 CRITERI DI UTILIZZO

L'uso delle strutture sportive comunali è concesso prioritariamente alle società/associazioni/gruppi locali.

L'uso stagionale è autorizzato solo ed esclusivamente in favore delle società/associazioni/gruppi che operano senza fini di lucro.

L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive comunali viene conferita su apposita richiesta, tramite provvedimento, a carattere stagionale o temporaneo, assunto dal capo area competente secondo le procedure di cui ai successivi artt.8-9-10-11-12.

L'autorizzazione è sempre subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale della compatibilità delle attività da svolgere con le caratteristiche della struttura sportiva richiesta in uso.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata e gli orari di utilizzo, le attività consentite, le condizioni cui l'autorizzazione stessa è subordinata e gli obblighi dell'assegnatario.

L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive annesse ad edifici scolastici è concessa soltanto al di fuori dell'orario didattico.

Le esigenze di funzionamento della scuola cui la palestra è correlata sono comunque considerate **prevalenti** rispetto alle autorizzazioni conferite a terzi, pertanto i provvedimenti di autorizzazione potranno essere sospesi, con congruo preavviso, in presenza di attività educativo-didattiche programmate dalle competenti autorità scolastiche, per le quali si rende necessario l'uso delle strutture nei giorni ed orari di assegnazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, le attività/manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale hanno priorità rispetto a qualsiasi altra richiesta di utilizzo.

Le autorizzazioni possono essere sospese, previo congruo preavviso agli interessati, nei casi in cui si renda necessario garantire lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, in ordine alle necessità tecniche e manutentive degli impianti.

Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese in caso di violazione delle condizioni cui le stesse sono subordinate, nonché definitivamente revocate per reiterata inosservanza delle suddette condizioni o per altri gravi motivi, non ultimo, il mancato pagamento delle tariffe di utilizzo.

I suddetti provvedimenti sono adottati dal capo area competente.

ART. 8 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Le autorizzazioni all'utilizzo si suddividono in:

- concessioni annuali
- concessioni temporanee
- **concessioni pluriennali**

Sono **annuali** le concessioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica o per un periodo corrispondente all'anno scolastico e che abbiano, di norma, inizio entro il 31 ottobre.

Sono altresì considerate concessioni annuali quelle rilasciate per attività sportive organizzate in corsi a periodicità mensile, svolti senza soluzione di continuità, nell'arco del medesimo periodo.

Sono **temporanee** le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (corsi non continuativi, manifestazioni ed iniziative varie)

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee e la concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgervi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso.

Sono pluriennali le concessioni di cui possono beneficiare le società sportive che utilizzano gli impianti assicurando anche l'impiego di manodopera nel corso degli anni di utilizzo.

ART. 9

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI STAGIONALI (ANNUALI)

Ai fini del presente regolamento per "stagione sportiva" si intende il periodo dal **1 luglio** al 30 giugno dell'anno successivo.

Le domande di utilizzo delle palestre per l'intera stagione sportiva debbono essere presentate dalle società/ associazioni/gruppi interessati presso l'Ufficio Sport del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato potranno essere prese in considerazione solo limitatamente alle disponibilità residue di spazi.

Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato A, nonché sottoscritte dal responsabile della società/associazione/gruppo richiedente, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 12.

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.

L'Ufficio Sport provvede, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e con le modalità sopraindicate, alla impostazione del piano stagionale di assegnazione, puntando in via prioritaria a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti.

Fermo restando il principio di cui al punto precedente, in caso di sovrapposizione di richieste il piano di assegnazione viene riesaminato applicando i principi di priorità di cui al successivo art. 11.

Il piano stagionale di assegnazione viene approvato con provvedimento del capo area competente, sentito il parere dell'assessore preposto.

Dopo l'approvazione del piano si provvede a rilasciare i conseguenti provvedimenti autorizzativi ed a quantificare l'ammontare del corrispettivo a carico degli assegnatari, sulla scorta del tariffario di cui all'art. 13.

Le suddette tariffe sono versate dagli assegnatari in ratei bimestrali.

ART. 10

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI (AUTORIZZAZIONI) PER L'UTILIZZO TEMPORANEO

Le domande di autorizzazione devono pervenire all'Ufficio Sport con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della richiesta.

Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato B nonché sottoscritte dal responsabile delle Società/Associazioni/Gruppo richiedente e corredate dalla documentazione richiesta di cui al successivo articolo 12.

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.

In caso di più richieste per la medesima data, la precedenza viene stabilita secondo i criteri di cui al successivo articolo 11.

La concessione è comunque rimessa alla piena discrezionalità della Amministrazione comunale.

I provvedimenti autorizzativi sono rilasciati dall'Ufficio Sport ,previo pagamento della quota a carico dell'assegnatario, quantificata in base al tariffario di cui all'articolo 13.

ART. 11

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

Fermo restando il principio volto a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti, qualora la medesima struttura sportiva sia richiesta in uso da più soggetti nei medesimi giorni e orari è rimessa all'Ufficio Sport l'elaborazione di una proposta di assegnazione che tenga conto dei criteri di seguito elencati:

A) TIPOLOGIA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

- A1 - Società/Associazioni Sportive locali affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI
- A2 - Società/Associazioni sportive locali affiliate ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- A3 - Enti/Gruppi ricreativi e culturali locali, regolarmente costituiti
- A4 - Gruppi aziendali locali e privati cittadini residenti in Garlasco
- A5 - in via residuale, solo se sussiste disponibilità di spazi dopo l'assegnazione ai soggetti di cui ai precedenti punti e comunque a discrezione della Amministrazione Comunale, ad Associazioni/Società/Enti/Gruppi non locali o privati non residenti.

Ai fini del presente regolamento si considerano "locali" le Società/Associazioni/Gruppi/Enti i cui aderenti risultino almeno per il 50% residenti in Garlasco:

B) TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA L'ASSEGNAZIONE

- B1 - promozione e avviamento alla attività sportiva di base per i ragazzi
- B2 - promozione attività sportiva e/o ricreativa per la terza età
- B3 - attività agonistica
- B4 - attività ricreativa

C) NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLA SOCIETA' SPORTIVA

- C1 - oltre 80 iscritti
- C2 - oltre 50 e fino agli 80
- C3 - oltre i 20 e fino ai 50
- C4 - fino ai 20 iscritti

D) PERCENTUALE DEI RESIDENTI RISPETTO AL NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA LA CONCESSIONE

- D1 - da 75% fino a 100%
- D2 - da 50% fino a fascia superiore
- D3 - inferiore a 50%

I criteri sopra specificati non configurano come automatismi nella assegnazione, ma rappresentano linee guida.

ARTICOLO 12

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- partita IVA, codice fiscale della Società/Associazione/Gruppo
- composizione dettagliata del Direttivo della Società/Associazione/Gruppo

- atto di affiliazione al CONI o documentazione attestante l'inizio della attività societaria
- numero complessivo degli iscritti, suddivisi tra residenti e non residenti
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui si attesti l'assenza di scopo di lucro della Società/associazione
- Statuto della Società/Associazione/Gruppo

ARTICOLO 13 TARIFFE D'USO

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Amministrazione Comunale.

Le tariffe sono stabilite in misura fissa oraria per tipo di prestazione e sono comprensive di IVA.

La tariffa oraria è differenziata per gli allenamenti, le partite e manifestazioni extrasportive, per le Società aventi sede fuori Comune e per le Società professionistiche. L'uso è gratuito per le attività scolastiche.

Gode della riduzione l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani.

La Amministrazione Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

NB: INSERIRE DEPOSITO CAUZIONALE E RISCOSSIONE TARIFFE

ARTICOLO 14 OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

*L'Assegnatario è tenuto ad utilizzare la struttura per le attività per le quali è concessa l'autorizzazione, nei giorni ed orari stabiliti nel provvedimento autorizzativo. Altre attività dovranno essere preventivamente autorizzate

*In caso di utilizzo in orario serale, l'Assegnatario si impegna a cessare ogni attività entro le ore 23 e a liberare i locali entro le ore 23,30.

*nel caso l'edificio venga utilizzato per attività/manifestazioni con presenza di pubblico, l'Assegnatario si impegna a rispettare le regole igienico-sanitarie e le disposizioni di sicurezza dettate da tutta la normativa vigente in materia.

*L'Assegnatario è tenuto alla custodia dei beni in uso e alla sorveglianza durante l'utilizzo degli stessi.

In particolare, l'Assegnatario, tramite propria persona delegata (dirigente, istruttore od altro proprio referente) si impegna:

- ad esercitare la sorveglianza sull'entrata e sulla uscita dell'utenza
- a provvedere, negli orari assegnati, alla vigilanza sugli utenti

*L'Assegnatario si impegna ad un corretto utilizzo delle strutture assegnate in uso e delle relative attrezzature. In particolare si impegna:

- a non installare attrezzature fisse senza preventiva autorizzazione
- a non collocare altre attrezzature che possano comunque ridurre la disponibilità di spazio
- a dotarsi di appositi contenitori, per riporre sia le attrezzature proprie che quelle utilizzate congiuntamente agli altri assegnatari
- a riordinare la struttura ed a riporre negli appositi spazi il materiale utilizzato
- a far rispettare il divieto assoluto di introdurre negli impianti sportivi veicoli, cicli, motocicli

*L'assegnatario è inoltre assoggettato ai seguenti divieti:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti sportivi
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta
- utilizzare gli impianti al di fuori degli orari autorizzati
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate

***L'assegnatario sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle strutture ed attrezzature durante lo svolgimento delle proprie attività o comunque ad esse connessi.**

Nel caso in cui la struttura sia utilizzata da più Assegnatari e risulti impossibile accertare la responsabilità del danno, l'obbligo del risarcimento sarà ritenuto solidalmente a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato l'impianto nel periodo in cui presumibilmente si è verificato il danno stesso.

***L'Assegnatario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose in relazione all'esercizio delle proprie attività, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità al riguardo. A tal fine assume apposita ed idonea copertura assicurativa.**

*L'Assegnatario individua nella persona di un proprio dirigente, preferibilmente residente in Garlasco, il responsabile a tutti gli effetti del presente regolamento.

Il nominativo di detto responsabile, completo di generalità ed indirizzo, viene comunicato all'Ufficio Sport fin dall'atto della presentazione della domanda di assegnazione, controfirmato, per l'accettazione, dall'interessato.

Detta persona sarà referente e garante nei confronti della Amministrazione Comunale del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell'Assegnatario, fino a comunicazione scritta di nuovo nominativo.

In relazione alle specificità di ciascuna struttura sportiva e alle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'uso, è rimessa al Capo Area competente la facoltà di provvedere alla formulazione di norme di comportamento aggiuntive e complementari a quelle previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 15 MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE

Il mancato accoglimento della richiesta di utilizzo dovrà essere motivato e trasmesso in forma scritta al richiedente almeno 15 giorni prima del giorno previsto per l'inizio della attività da parte della Associazione/Società/Gruppo.

ARTICOLO 16 SOGGETTO REFERENTE

Colui che firma la convenzione, diviene per il Comune:

- a- direttamente responsabile della rifusione di tutti i danni, così come specificati nel presente regolamento
- b- domiciliatario, a tutti gli effetti, di ogni e qualsiasi documento o comunicazione aventi per oggetto la convenzione
- c- responsabile in prima persona del rispetto di tutte le norme, obbligazioni e adempimenti fiscali derivanti dalla firma della convenzione

- d- direttamente responsabile del corretto uso dei locali, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio o pertinenza del locale o dell'impianto concesso
- e- direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico, in relazione all'uso degli impianti

ARTICOLO 17 DIRITTI DEL COMUNE

Durante lo svolgimento delle attività il Comune ha facoltà di ispezionare o di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti o le attrezzature da proprio personale al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della convenzione da parte dell'Assegnatario.

ARTICOLO 18 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha facoltà, nel corso della validità della concessione, di sospendere la stessa per utilizzare gli impianti direttamente o per consentire lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti diversi dell'Assegnatario

La sospensione della concessione per l'uso di cui al precedente punto deve essere comunicata all'Assegnatario con un congruo preavviso.

ARTICOLO 19 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione per motivate circostanze con preavviso all'Assegnatario comunicato almeno _____giorni prima della data di entrata in vigore della revoca.

Nessun preavviso è necessario quando il Comune opera la revoca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o per soccorrere popolazioni o cittadini colpiti da calamità.

ARTICOLO 20 DECADENZA

La concessione si intende decaduta automaticamente quando:

- a- l'Assegnatario rifiuti di far ispezionare gli impianti dagli incaricati del Comune
- b- l'Assegnatario subconceda gli impianti a terzi
- c- quando non siano rispettate le condizioni di agibilità o di capienza stabilite dai competenti organi di vigilanza
- d- quando nell'arco di tempo di 6 mesi si verificano due violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e nella convenzione, salvo che per tali violazioni il regolamento non preveda specificamente la decadenza immediata.

La decadenza della concessione comporta comunque l'obbligo al pagamento dell'intero canone relativo al periodo di concessione originariamente previsto .